


1944

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Venerdì 22 Dicembre 1944 - XXIII

DIREZIONI E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Annuo L. 100 Semestrale 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Annuo L. 60 Semestrale 30
--	---	-----------------------------	--

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) Annuo L. 50

Prezzo di vendita dei fascicoli separati: Pubblicati nel 1944 L. 2 a copia, anteriormente al 1944 prezzo doppio.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella Gazzetta Ufficiale d'Italia è di L. 4, per gli annunci giudiziari e di L. 5, per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifra dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari e di L. 50 per gli altri annunci.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 5, o su carta, con bollo per quelli che in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo, a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 33 il numero delle sillabe consentito per ogni riga ed il calcolo dei righe sarà ottenuto moltiplicandolo per 1,25 il numero dei righe e degli spazi di

righe occupati dal testo, escluso, però, l'intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta.

Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della Gazzetta Ufficiale d'Italia del giorno seguente immediatamente successivo alla ricezione.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna operazione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata, la ragione del 2,50/o.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80/o comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni, devono essere inoltrate alla Libreria dello Stato - Via Luigi Cadorna, 9 - Brescia, accompagnando da relativo importo il cui versamento può essere versato sul conto corrente postale n. 47-15554, anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3, e in vendita la Gazzetta Ufficiale d'Italia e si accettano abbonamenti e avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Ottobre 1944-XXII, n. 861.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, concernente la socializzazione delle imprese. Pag. 2047

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Ottobre 1944-XXII, n. 861. **129 ART.**

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, concernente la socializzazione delle imprese.

IL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il proprio decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, concernente la socializzazione delle imprese;

Sentito il Consiglio di Ministri;

Su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per l'Interno, con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per la Giustizia;

Decreta:

TITOLO I

Imprese soggette alla disciplina della socializzazione.

Art. 1.

Determinazione dei requisiti per la socializzazione delle imprese private.

Agli effetti del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375:

1) per la determinazione del capitale delle imprese si ha riguardo:

a) nelle imprese aventi forma di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, al capitale sociale sottoscritto, quale risulta dall'atto costitutivo e da eventuali successive modificazioni;

b) nelle altre società e nelle imprese individuali, al capitale investito nell'impresa accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio di cui al D. L. 12 ottobre 1939, n. 1529;

c) nelle dipendenze di imprese straniere, al capitale accertato ai fini dell'imposta sul capitale straniero ai sensi del decreto 30 dicembre 1929, n. 3280.

2) per la determinazione del numero dei dipendenti, si tiene conto tanto di quelli fissi, quanto di quelli provvisori o stagionali.

Art. 2.

Imprese pubbliche

Le imprese di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, sono quelle che alla data di entrata in vigore del decreto suddetto appartenevano allo Stato o che vengano ad appartenervi successivamente, quelle che lo Stato acquisti in base agli art. 21 e segg. del citato decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, nonché le imprese di proprietà dei Comuni, delle Province, e ogni altra impresa a carattere pubblico.

Si intendono a carattere pubblico:

- a) le imprese di proprietà di enti di diritto pubblico;
- b) le imprese costituenti enti pubblici economici;
- c) le imprese di pubblica utilità e quelle che esercitano pubblici servizi;
- d) le imprese che sono dichiarate di interesse nazionale.

Art. 3.

Imprese di nuova costituzione

Le imprese che si costituiscono con i requisiti per la socializzazione posteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla socializzazione del settore cui esse appartengono, devono sottoporre al Ministero dell'Eco-

pag. 1 di 14

nomia Corporativa il loro statuto adeguato alle norme sulla socializzazione, entro tre mesi dalla data dell'atto costitutivo.

Art. 4.

Acquisto dei requisiti per la socializzazione posteriormente all'attuazione di questa

Le imprese che raggiungono i requisiti per la socializzazione posteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla socializzazione del settore, cui esse appartengono devono sottoporre al Ministero dell'Economia Corporativa il loro statuto entro il termine indicato nel decreto ministeriale, decorrente dal giorno in cui abbiano raggiunto i requisiti suddetti.

Art. 5.

Perdita dei requisiti per la socializzazione

L'impresa socializzata che perda i requisiti richiesti per la socializzazione, continua ad essere disciplinata dalle norme sulla socializzazione.

Art. 6.

Passaggio di riserve a capitale

L'aumento di capitale nei modi di cui all'art. 2442 cod. civ. non può essere effettuato dalla società socializzata oltre il primo esercizio sociale successivo all'inizio della gestione socializzata.

Art. 7.

Imprese con meno di dieci lavoratori

Per le imprese che, pur avendo un milione di capitale, impieghino complessivamente meno di dieci lavoratori, il Ministro per l'Economia Corporativa ha facoltà di stabilire, su richiesta delle imprese stesse, norme speciali per la formazione e il funzionamento degli organi di gestione.

Art. 8.

Disciplina delle imprese private con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

Il Ministro per l'Economia Corporativa col suo decreto col quale vengono sottoposte alla disciplina della socializzazione imprese di proprietà privata, nelle quali abbia partecipazione lo Stato direttamente o a mezzo dei suoi istituti ausiliari può disporre, d'intesa con gli altri Ministri eventualmente interessati, che a tali imprese si applichino in tutto o in parte le norme del Titolo I del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, riguardanti le imprese di proprietà dello Stato.

Analogamente può disporre per le imprese di proprietà privata in cui abbiano partecipazione enti pubblici, demandando in tal caso agli stessi l'esercizio delle funzioni attribuite all'Istituto di Gestione e Finanziamento dalle citate norme.

Art. 9.

Imprese socializzate volontariamente

Le imprese che spontaneamente si sottopongono alla disciplina della socializzazione sono tenute ad osservare tutte le norme relative a tale disciplina contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e nel presente decreto.

TITOLO II.

Ordinamento delle imprese private soggette alla disciplina della socializzazione.

SEZIONE I.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art. 10.

Contenuto dello statuto dell'atto costitutivo

Tutte le imprese soggette alla socializzazione devono stabilire nello statuto, conformemente alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e del presente decreto:

- 1) il numero dei rappresentanti nell'assemblea delle singole categorie di lavoratori, le modalità per la convocazione e le deliberazioni dell'assemblea, i poteri di questa;
- 2) il numero dei componenti del consiglio di gestione e, per i lavoratori, il numero dei rappresentanti delle singole categorie; le modalità per la convocazione e le deliberazioni del consiglio, i poteri di questo;
- 3) le modalità per l'elezione e la nomina del capo dell'impresa, i poteri del capo dell'impresa, le modalità per la sua sostituzione;
- 4) le modalità per la formazione del collegio sindacale e il numero dei suoi componenti;
- 5) le modalità per la determinazione dei compensi ai membri del consiglio di gestione e del collegio sindacale, ed al capo dell'impresa;
- 6) le modalità per la formazione del bilancio, per la costituzione delle riserve e per la ripartizione degli utili.

Resta ferma, purché non incompatibile con le norme del presente decreto, quanto è disposto dal codice civile circa il contenuto degli atti costitutivi delle imprese che abbiano forma di società.

L'atto costitutivo e lo statuto costituiscono un unico atto, anche se approvati in tempi diversi e contenuti in separati documenti.

Art. 11.

Formazione dello statuto da parte del Ministero dell'Economia Corporativa

Qualora nel termine stabilito nel decreto ministeriale che sottopone un'impresa alla disciplina della socializzazione l'impresa stessa non presenti lo statuto, o questo non sia adeguato alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375 e del presente decreto, il Ministro per l'Economia Corporativa ha facoltà di procedere con proprio decreto alla formazione, o integrazione dello statuto sostituendosi agli organi competenti dell'impresa.

Il Ministro per l'Economia Corporativa ha altresì la facoltà di nominare nelle imprese sottoposte alla disciplina della socializzazione, Commissari per la più sollecita attuazione della disciplina stessa, anche su proposta della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

Art. 12.

Approvazione ministeriale dello statuto. Comunicazione della iscrizione nel registro delle imprese

L'approvazione dello statuto da parte del Ministro per l'Economia Corporativa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, costituisce accertamento definitivo e insindacabile della sua conformità alle disposizioni legislative sulla socializzazione.

Il Tribunale competente, dopo aver verificato l'adempimento delle altre condizioni stabilite dalla legge e sentito il

pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese e ne dà comunicazione al Ministero dell'Economia Corporativa.

Art. 13.

Modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto

Le modificazioni all'atto costitutivo ed allo statuto di un'impresa che sia stata sottoposta alla disciplina della socializzazione devono essere comunicate al Ministero dell'Economia Corporativa entro trenta giorni da quello della deliberazione con cui furono approvate.

Il Ministero dell'Economia Corporativa provvede a norma del secondo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375 e dei precedenti articoli 11 e 12.

SEZIONE II.

ORGANI DELLE IMPRESE

CAPITOLO I

ASSEMBLEA

§ 1.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'ASSEMBLEA

Art. 14.

Appartenenza alle categorie degli operai, impiegati tecnici e impiegati amministrativi

L'appartenenza alle categorie degli operai, impiegati tecnici e impiegati amministrativi, ai fini dell'elezione dei rappresentanti in seno all'assemblea, è determinata dalla qualifica attribuita al lavoratore nell'impresa.

Art. 15.

Rappresentanti delle categorie

Per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo sono eletti rappresentanti nel numero stabilito dallo statuto dell'impresa.

Qualora vi siano nell'impresa categorie che non raggiungano il numero di 5 dipendenti, lo statuto o, se questo non dispone, l'assemblea dei lavoratori dell'impresa potrà stabilire che le categorie in questione eleggano i loro rappresentanti in comune con un'altra determinata categoria.

Art. 16.

Rappresentanti di categorie non omogenee

Qualora una o più delle categorie dei dipendenti di un'impresa non abbia composizione omogenea, lo statuto dell'impresa o, se questo non dispone, l'assemblea dei lavoratori dell'impresa può stabilire che si tenga conto, nelle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori, delle diverse qualifiche degli appartenenti ad una stessa categoria.

Art. 17.

Modalità per le elezioni

Le modalità per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori saranno determinate dall'Unione Sindacale Provinciale in aderenza alla organizzazione delle singole imprese.

Art. 18.

Requisiti per la partecipazione alle elezioni

Alle elezioni partecipano i lavoratori d'ambo i sessi che siano cittadini italiani, abbiano compiuto i 18 anni di età,

abbiano superato il periodo di prova e appartengano, comunque, da almeno tre mesi all'impresa.

L'elezione ha luogo col sistema del voto uguale, diretto e segreto.

Art. 19.

Requisiti di eleggibilità

Oltre a quanto disposto dall'art. 21 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, non può essere eletto rappresentante dei lavoratori, e se eletto decade dal suo ufficio, chi non sia cittadino italiano, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi in seguito a condanna penale sia sottoposto a interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Decade altresì dalla carica il lavoratore che cessi di appartenere all'impresa ed alla categoria che rappresenta.

Nelle imprese di nuova costituzione, ed in quelle già costituite qualora tra i lavoratori delle singole categorie non ve ne sia un numero sufficiente in possesso dei requisiti di anzianità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, si prescinde per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea da tali requisiti, che però conservano valore indicativo.

Art. 20.

Rappresentanti supplenti

Oltre ai rappresentanti effettivi, vengono eletti rappresentanti supplenti in numero pari almeno alla metà degli effettivi.

Essi sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.

Art. 21.

Svolgimento delle elezioni

I lavoratori dell'impresa sono convocati in assemblea per l'elezione dei loro rappresentanti, dalla competente Unione sindacale provinciale.

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, per ciascuna categoria, di almeno la metà dei lavoratori che la compongono.

Se i lavoratori intervenuti non raggiungono il numero come sopra previsto, l'organizzazione sindacale deve nuovamente convocare i lavoratori dell'impresa in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei lavoratori intervenuti.

L'assemblea elegge un presidente e delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le assemblee devono avere luogo in giorni festivi o in ore non lavorative di giorni feriali.

Per le imprese a turni continuativi di lavoro, e in genere qualora non sia possibile convocare contemporaneamente tutti i lavoratori, lo statuto può disporre che le elezioni si effettuino in tempi successivi o per referendum.

Art. 22.

Verbale delle elezioni

Delle operazioni per le elezioni deve essere redatto, a cura dell'Unione sindacale provinciale, apposito verbale dal quale deve risultare:

a) il numero dei lavoratori che compongono ciascuna categoria;

b) il numero dei componenti ciascuna categoria intervenuti all'assemblea;

c) il risultato della votazione con il nome, cognome, indirizzo e categoria degli eletti ed il numero di voti riportato da ciascuno di essi.

Copia del verbale delle elezioni deve essere inviato immediatamente dall'Unione all'impresa.

Art. 23.

Permanenza in carica dei rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea dell'impresa durano in carica due anni salvo diversa disposizione dello statuto. Essi sono rieleggibili.

Tuttavia, nelle imprese di nuova costituzione, i rappresentanti dei lavoratori, eletti nella prima assemblea dei lavoratori durano in carica per un solo esercizio sociale.

Art. 24.

Diritti dei rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai soci.

I rappresentanti dei lavoratori, effettivi o supplenti, non possono farsi rappresentare nell'assemblea.

Art. 25.

Rapporti di lavoro fra i rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea e l'impresa.

I lavoratori eletti quali rappresentanti nell'assemblea dell'impresa conservano le loro mansioni di lavoro e i loro vincoli di disciplina e di gerarchia.

Art. 26.

Garanzie per i rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea effettivi e supplenti, non possono essere licenziati o trasferiti in dipendenza dell'attività svolta nell'esercizio della loro carica.

Ogni licenziamento o trasferimento dei suddetti rappresentanti per altra causa deve essere preventivamente approvato dal consiglio di gestione col voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti dei lavoratori.

Il lavoratore può rifiutare il passaggio a categoria diversa da quella di cui è rappresentante.

§ 2.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 27.

Convocazione.

L'assemblea è convocata dal capo dell'impresa con le formalità stabilite dal codice civile e dallo statuto.

In caso di vacanza, assenza o grave impedimento del capo dell'impresa la convocazione è disposta dal consiglio di gestione e l'assemblea elegge il proprio presidente.

In ogni caso, i rappresentanti dei lavoratori devono essere convocati con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e nella quale sia specificato l'ordine del giorno della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti il capo dell'impresa, i membri del consiglio di gestione, i componenti del collegio sindacale nonché tutti i rappresentanti dei lavoratori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28.

Convocazione su richiesta della minoranza.

Deve farsi luogo alla convocazione di cui all'art. 2367 del cod. civ. anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea.

Art. 29.

Costituzione.

Ferme restando le disposizioni del codice civile sulla rappresentanza del capitale sociale, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei rappresentanti dei lavoratori intervenuti; l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti dei lavoratori quando debba deliberare sugli oggetti di cui al terzo comma dell'art. 2369 cod. civ., e di almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori quando debba invece deliberare sugli oggetti di cui all'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 30.

Rinvio.

Il rinvio dell'assemblea per i motivi previsti dall'art. 2374 del cod. civ. può essere richiesto anche dai rappresentanti dei lavoratori intervenuti che riuniscano un terzo dei voti spettanti ai lavoratori.

Art. 31.

Validità delle deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni le maggioranze richieste dal codice civile si computano in ogni caso sul complesso dei voti di cui dispone l'assemblea.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero, la emissione di azioni privilegiate e di obbligazioni, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

L'impugnazione delle deliberazioni invalide ai sensi dell'articolo 2377 del cod. civ. può essere proposta da ogni rappresentante dei lavoratori dissenziente e da ogni rappresentante effettivo assente, che non sia stato sostituito dal supplente.

Art. 32.

Ripartizione dei voti.

I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto in ogni deliberazione ad un numero di voti pari a quello cui hanno diritto tutti i soci sia personalmente intervenuti sia rappresentati.

I voti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori sono suddivisi in parti uguali tra i rappresentanti stessi intervenuti all'assemblea. I voti che eventualmente residuino dopo tale ripartizione, sono attribuiti a tanti rappresentanti quanti sono i voti residuati con riguardo alla maggiore anzianità di età.

Art. 33.

Conflitto d'interessi.

Le disposizioni dell'art. 2373 del cod. civ. si applicano anche nei confronti del diritto di voto dei rappresentanti dei lavoratori.

I voti che il rappresentante dei lavoratori non può esercitare ai sensi del comma precedente sono distribuiti tra gli altri rappresentanti con i criteri di cui al 2° comma del precedente articolo.

Il rappresentante dei lavoratori che sia anche socio non può esercitare nell'assemblea, né direttamente né a mezzo di rappresentanti, il diritto di voto spettantegli come socio.

pag. 4 di 14

CAPO II.
CONSIGLIO DI GESTIONE

§ 1.

COSTITUZIONE

Art. 34.

Composizione

Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti determinato dallo statuto, tenuto conto della natura, dell'importanza e dell'organizzazione dell'impresa, nonché del numero delle categorie dei lavoratori che devono essere rappresentate.

Art. 35.

Elezioni del consiglio di gestione nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata

Nelle imprese costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata i membri del consiglio di gestione sono eletti dall'intera assemblea sulla base di due liste presentate rispettivamente dai soci e dai rappresentanti dei lavoratori.

Ognuna delle due liste deve comprendere un numero di nomi almeno doppio di quello dei membri da eleggere: la lista dei rappresentanti deve per ogni categoria un numero di nomi almeno doppio di quelli dei rappresentanti da eleggere.

La lista dei lavoratori deve essere formata con nomi dei rappresentanti di questi in seno all'assemblea.

Sono eletti nel numero determinato dallo statuto i rappresentanti dei soci e di ciascuna categoria dei lavoratori che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

Art. 36.

Soci componenti il consiglio di gestione delle società in accomandita

Del consiglio di gestione delle società in accomandita, sia semplice, sia per azioni, possono far parte tanto soci accomandatari quanto soci accomandanti, ferme restando per questi ultimi le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 2319 e 2462 del cod. civ. Qualora i soci accomandatari siano in numero inferiore al numero delle categorie dei lavoratori che devono essere rappresentate nel consiglio di gestione, e fino al raggiungimento di questo numero, debbono entrare a far parte del consiglio di gestione anche soci accomandanti.

Nel caso in cui i soci siano due, lo statuto, o, in mancanza, l'assemblea dei lavoratori, stabilirà le due categorie di lavoratori che debbono essere rappresentate nel consiglio.

Per la scelta dei rappresentanti dei soci in seno al consiglio di gestione delle società in accomandita semplice si applica l'articolo 2319 del cod. civ.

Art. 37.

Soci componenti il consiglio di gestione delle società in nome collettivo

Nelle società in nome collettivo la scelta dei soci che entrano a far parte del consiglio di gestione a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, numero 375, è fatta a maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

È applicabile il 2° comma del precedente art. 36.

Art. 38.

Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione delle società in accomandita semplice e in nome collettivo e nelle imprese individuali

Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo, nonché nelle imprese individuali, i rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di gestione sono eletti dai lavoratori dell'impresa con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Art. 39.

Rappresentanza dello Stato e di Enti pubblici nel consiglio di gestione e nel collegio sindacale

Gli amministratori e i sindaci di società private nominati dallo Stato o da enti pubblici nell'ipotesi dell'art. 2458 del cod. civ. sono compresi nel numero fissato dagli statuti per i rappresentanti dei soci nel consiglio di gestione e nel collegio sindacale; quelli nominati nell'ipotesi dell'art. 2459 del cod. civ. non si computano fra i rappresentanti dei soci e dei lavoratori indicati nello statuto.

Art. 40.

Cause di ineleggibilità e decadenza

Le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. e dall'art. 19 del presente decreto si intendono estese ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione.

Art. 41.

Consiglio di gestione delle imprese di nuova costituzione

Nelle imprese che si costituiscono con i requisiti stabiliti per la socializzazione, posteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale relativo alla socializzazione del settore cui esse appartengono, il primo consiglio di gestione dura in carica per un solo esercizio.

Art. 42.

Consiglio di gestione delle imprese a gestione straordinaria

Nelle imprese la cui gestione sia affidata a curatori, sequestratari, liquidatori, commissari, qualora non sia possibile procedere alla costituzione degli organi normali dell'impresa, il consiglio di gestione è costituito a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375 e con i poteri di cui all'art. 12 del decreto stesso, in quanto compatibili con i poteri attribuiti dalla legge al gestore straordinario.

Art. 43.

Comitato esecutivo

Qualora sia costituito nel consiglio di gestione un comitato esecutivo, esso deve essere composto per metà da rappresentanti dei lavoratori, oltre che dal capo dell'impresa che lo presiede.

Anche per il comitato esecutivo si applicano le norme del precedente art. 39.

Art. 44.

Sostituzione dei componenti del consiglio di gestione nel corso dell'esercizio

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più componenti il consiglio di gestione, si provvede a sostituirlo nei modi previsti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa. Il rappresentante dei lavoratori deve essere sostituito

pag. 5 di 14

tuito con altro rappresentante della stessa categoria. Nelle imprese aventi forma di società per azioni, accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, il sostituto rimane in carica fino alla prossima assemblea; nelle altre imprese fino a che i soci o i lavoratori non abbiano eletto il loro nuovo rappresentante.

Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione, per le imprese costituite sotto forma di società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, si applica il secondo comma dell'art. 2388 del cod. civ. Per le altre imprese il capo dell'impresa cura che si provveda alla ricostituzione dell'intero consiglio di gestione entro quindici giorni da quello in cui è venuta meno la maggioranza.

Art. 45.

Rapporti di lavoro tra i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione e l'impresa

Ai lavoratori eletti quali rappresentanti nel consiglio di gestione si applica la norma del precedente art. 25.

Art. 46.

Garanzia dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione

Per il licenziamento o il trasferimento dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione per la durata della loro carica, si applicano le disposizioni del precedente articolo 26. Il licenziamento inoltre può aver luogo soltanto per colpa grave che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

§ 2.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 47.

Norme regolatrici

Il funzionamento del consiglio di gestione è regolato dalle norme del codice civile relative agli amministratori delle società per azioni, in quanto siano applicabili e non contrastino con le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375 e del presente decreto.

Art. 48.

Convocazione

Il consiglio di gestione deve essere convocato dal capo dell'impresa almeno una volta al trimestre.

In caso di vacanza, assenza o grave impedimento del capo dell'impresa il consiglio è convocato e presieduto dal più anziano in età dei suoi componenti.

La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti il consiglio con lettera raccomandata inviata al capo dell'impresa.

Art. 49.

Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di gestione di ogni tipo di impresa si applicano le disposizioni dell'art. 2388 del cod. civ.

Art. 50.

Poteri del consiglio di gestione delle imprese individuali

Il consiglio di gestione delle imprese individuali esercita le funzioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e fa di volta in volta constare il proprio parere nei verbali di adunanza trascritti in apposito registro, da tenersi a cura del capo dell'impresa.

§ 3

RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 51.

Doveri e responsabilità

I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione debbono adempiere i doveri loro attribuiti dal decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, dal presente decreto, dalle altre leggi e dallo statuto dell'impresa con la diligenza del buon padre di famiglia.

Per l'inosservanza di tali doveri possono essere revocati. Sono responsabili verso la società, solidalmente con gli altri amministratori solo nel caso che, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbiano fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.

Non assumono responsabilità verso i creditori sociali se non quando la loro inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale sia dolosa.

Art. 52.

Azione di responsabilità nelle società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni

Nelle società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di gestione è promossa su deliberazione dell'assemblea con le modalità di cui all'art. 2393 del cod. civ.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca d'ufficio dei componenti il consiglio di gestione contro i quali è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale ed un quinto dei voti dei rappresentanti dei lavoratori.

Art. 53.

Azione di responsabilità nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo

Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo l'azione sociale di responsabilità può essere promossa da uno o più soci ovvero da almeno un quinto dei lavoratori dell'impresa.

Art. 54.

Facoltà dei soci illimitatamente responsabili

I soci illimitatamente responsabili che non facciano parte del consiglio di gestione hanno facoltà di prendere visione, in ogni momento, dei libri dell'impresa e dei verbali delle deliberazioni del Consiglio, facendo constare, con annotazione, il loro eventuale dissenso.

Il consiglio di gestione nella sua successiva riunione è tenuto a prendere in esame tali annotazioni ed a pronunciarsi in merito.

E' data altresì facoltà ai soci illimitatamente responsabili che non facciano parte del consiglio di gestione di impugnare il bilancio nei modi di cui al successivo articolo 85.

CAPO III.

CAPO DELL'IMPRESA

Art. 55.

Doveri del capo dell'impresa

Il capo dell'impresa è il primo lavoratore dell'impresa. Egli cura che l'andamento dell'impresa si svolga secondo i fini dell'aumento e del perfezionamento della produzione e della riduzione dei costi, per l'assolvimento delle funzioni

assegnate all'impresa nel quadro dei piani generali della produzione nazionale, nonché in aderenza alle norme e ai principi di politica sociale dello Stato.

Il capo dell'impresa, tutte le volte che sia necessario, e comunque nei termini fissati dalla legge e dallo statuto, deve riferire al consiglio di gestione sull'attività svolta; deve sottoporre allo stesso le direttive che egli intende di seguire, per ottenerne preventivamente l'approvazione o il parere a seconda che si tratti di imprese aventi forma di società o di imprese individuali.

Nelle imprese aventi forma di società, il capo dell'impresa, qualora ritenga che gli indirizzi segnati dal consiglio di gestione siano contrari al buon andamento della produzione secondo i criteri di cui al primo comma di questo articolo, deve segnalare il dissenso all'assemblea, e, nelle società che non abbiano assemblea, al Ministero dell'Economia Corporativa, per i provvedimenti del caso.

Art. 56.

Voto dirimente o prevalente al capo dell'impresa

Nelle deliberazioni dell'assemblea, in caso di parità di voti, al capo dell'impresa spetta il voto dirimente.

Nelle deliberazioni del consiglio di gestione e del comitato direttivo in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa è prevalente.

Il voto dirimente o prevalente non spetta, e non può essere attribuito, a chi presiede gli organi collegiali dell'impresa in caso di assenza, vacanza o impedimento del capo dell'impresa.

Art. 57.

Scelta del capo dell'impresa

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, è eletto capo dell'impresa chi ha raccolto maggior numero di voti.

In caso di parità di voti la votazione viene ripetuta. Qualora anche nella nuova votazione si abbia parità di voti, la scelta fra i candidati è deferita al Ministro per l'Economia Corporativa, che decide dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. L'adunanza è rinviata di dieci giorni, salvo ulteriori rinvii nel caso non sia stato ancora provveduto alla nomina del capo dell'impresa.

La stessa procedura si segue nei casi di sostituzione del capo dell'impresa.

La nomina del capo dell'impresa di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, numero 375, è effettuata dal Consiglio di gestione convocato e presieduto dal più anziano in età dei suoi componenti.

Nelle società in accomandita il capo dell'impresa deve essere scelto fra i soci accomandatari.

Dall'avvenuta scelta viene data comunicazione al capo dell'impresa, che, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, è tenuto a dichiarare se accetta.

Art. 58.

Permanenza in carica

La durata in carica del capo dell'impresa costituita in forma di società, è stabilita dallo statuto, o in mancanza, all'atto della sua nomina o elezione.

Egli può essere riconfermato.

Art. 59.

Iscrizione nel registro delle imprese

Il capo dell'impresa deve richiedere l'iscrizione della sua elezione o della sua nomina nel registro delle imprese entro quindici giorni decorrenti dalla data dell'accettazione.

Nelle imprese individuali il termine decorre dalla data di iscrizione dello statuto.

Entro lo stesso termine il capo dell'impresa deve depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 60.

Poteri di rappresentanza.

I poteri di rappresentanza dell'impresa non possono essere esercitati se non per espressa delega del capo dell'impresa, da conferirsi volta per volta e per determinati atti su conforme deliberazione del consiglio di gestione.

La delega deve essere annotata nel registro delle imprese entro quindici giorni dalla data in cui fu rilasciata.

Art. 61.

Compenso del capo dell'impresa

Nelle imprese aventi forma di società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, il compenso al capo dell'impresa e le altre condizioni per le prestazioni che egli è chiamato a svolgere, sono determinate dagli organi sociali e nei modi stabiliti dallo statuto o, in mancanza, dall'assemblea al momento della elezione. Entro 5 giorni dalla notizia della elezione e della determinazione del compenso, il capo dell'impresa eletto deve dichiarare se accetta.

Nelle altre imprese aventi forma di società il compenso e le altre condizioni per le prestazioni a cui è chiamato il capo dell'impresa sono stabiliti dal consiglio di gestione all'atto della nomina. Il capo dell'impresa ha facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla notizia della deliberazione del consiglio di gestione, che la determinazione del compenso e delle altre condizioni, che egli non creda di accettare, sia compiuta da un arbitratore da nominarsi d'accordo, e da un collegio di tre arbitratore nominati uno dal capo dell'impresa, uno dal consiglio di gestione e il terzo scelto dai primi due o in mancanza di accordo dal Pretore del luogo in cui ha sede l'impresa. La determinazione dell'arbitratore o del collegio degli arbitratore, che è definitiva, deve essere comunicata, entro 10 giorni dal ricevuto incarico, a mezzo lettera raccomandata, al capo dell'impresa e a ciascuno dei componenti del consiglio di gestione o a quello fra questi che sia stato a ciò espressamente designato dal consiglio stesso.

Nelle imprese individuali la misura del compenso al capo dell'impresa è convalidata dal consiglio di gestione in sede di approvazione del bilancio.

Art. 62.

Rapporto di lavoro

Qualora fra il capo dell'impresa e l'impresa stessa fosse in corso un precedente rapporto di lavoro, questo rimane sospeso per il periodo in cui il capo dell'impresa dura in carica.

Art. 63.

Responsabilità del capo dell'impresa

Al capo dell'impresa nelle imprese costituite in forma di società si applicano oltre le norme dell'art. 22 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, quelle di cui all'art. 2392 e seguenti del cod. civ.

Art. 64.

Azione sociale di responsabilità contro il capo dell'impresa

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, l'azione sociale di responsabilità

cap. 7 di 14

viene promossa su deliberazione dell'assemblea nei modi di cui all'art. 2393 del cod. civ.

Nelle società in accomandita semplice e in nome collettivo l'azione viene deliberata dal consiglio di gestione. Può essere promossa, altresì da uno o più soci o da almeno un quinto dei lavoratori dell'impresa.

Art. 65.

Sostituzione del capo dell'impresa

L'azione per la sostituzione del capo dell'impresa, nel caso in cui essa è richiesta dal decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, può essere esercitata congiuntamente o indipendentemente dall'azione di cui al precedente articolo.

Per altro, quando l'azione di responsabilità di cui al 1° comma dell'articolo precedente sia deliberata dall'assemblea con la maggioranza prevista dal 2° comma dell'art. 52 del presente decreto, la deliberazione importa di diritto la revoca del capo dell'impresa, e deve farsi luogo alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 24 primo comma del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375.

Art. 66.

Norme applicabili al procedimento di sostituzione del capo dell'impresa

Al procedimento per la sostituzione del capo dell'impresa si applicano le norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, del presente decreto, e, in quanto con esse compatibili, quelle dell'art. 2090 del cod. civ.

Art. 67.

Inizio del procedimento

Il Procuratore Generale dello Stato, assunte le opportune informazioni, trasmette l'istanza, con le proprie osservazioni al Presidente della Magistratura del Lavoro e dà comunicazione della trasmissione e delle osservazioni al Ministero dell'Economia Corporativa.

Art. 68.

Elezioni di domicilio del consiglio di gestione

Quando l'istanza di sostituzione è promossa dal consiglio di gestione, questo deve indicare nell'istanza un suo membro che lo rappresenti nel corso del giudizio.

Art. 69.

Ispezione ed esibizione di documenti

Il Presidente della Magistratura del Lavoro nell'assegnare al capo dell'impresa un termine per la presentazione delle deduzioni, ordina l'ispezione e l'esibizione dei libri e documenti dell'impresa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo. Può altresì ordinare al capo dell'impresa di presentare uno stato particolareggiato, corredato dai documenti giustificativi, dell'attivo e del passivo del suo patrimonio personale all'infuori dell'impresa.

Nell'ordinare l'esibizione o la produzione il Presidente dispone circa il tempo e il luogo in cui debbano effettuarsi.

Art. 70.

Notifica, comunicazione e annotazione della sentenza

La sentenza con cui la Magistratura del Lavoro decide sull'istanza di sostituzione, viene, a cura della Cancelleria, notificata al capo dell'impresa e al Procuratore Generale dello Stato e trasmessa per conoscenza all'Istituto di Ge-

stione e Finanziamento o al consiglio di gestione dell'impresa, qualora l'istanza sia stata proposta da uno di essi e, in ogni caso, al Ministero dell'Economia Corporativa.

La Cancelleria della Magistratura del Lavoro provvede altresì alla trasmissione della sentenza, appena passata in cosa giudicata, al Giudice competente per l'annotazione nel registro delle imprese.

Art. 71.

Regime fiscale

Gli atti del giudizio si effettuano in esenzione dalle tasse di bollo e registro, salvo recupero a carico del capo dell'impresa, ove ne venga dichiarata la responsabilità.

Art. 72.

Limitazione dei poteri del capo dell'impresa Creditori particolari del capo dell'impresa individuale

Dalla data di annotazione nel registro delle imprese del decreto di nomina del Commissario nella ipotesi di cui all'art. 28 del D. L. 12 febbraio 1944-XXII n. 375, o dalla data della pubblicazione della sentenza della Magistratura del Lavoro dichiarativa della responsabilità del capo dell'impresa, e fino all'eventuale ripristino della gestione normale da parte dell'imprenditore, questi non può compiere alcun atto di amministrazione o di disposizione dei beni costituenti l'azienda, e tali beni non costituiscono garanzia per i creditori particolari dell'imprenditore, salvo che le obbligazioni relative risultino di data certa anteriore a quella della annotazione o della pubblicazione suddetta.

Art. 73.

Poteri e obblighi del commissario

Il commissario nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa a norma dell'art. 28 del decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375, assume a tutti gli effetti la gestione dell'impresa.

Il decreto di nomina del commissario deve essere, su richiesta del Ministero dell'Economia Corporativa, annotato nel registro delle imprese.

Art. 74.

Assegni all'imprenditore durante la gestione commissariale

Durante la gestione commissariale dell'impresa, all'imprenditore capo dell'impresa può essere corrisposto un assegno fissato dal Ministero dell'Economia Corporativa commisurato alle possibilità dell'impresa ed alle esigenze di vita dell'imprenditore e della famiglia a suo carico.

L'assegno può essere modificato nella sua misura o anche revocato qualora si modificano le condizioni in base alle quali è stato concesso.

Art. 75.

Cooperativa di gestione

Qualora a seguito della sentenza che dichiara la responsabilità del capo dell'impresa, il Ministro per l'Economia Corporativa sentita la Confederazione Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti, decida di affidare la gestione dell'impresa ad una cooperativa costituita fra i dipendenti dell'impresa stessa, nomina, se già non lo abbia fatto in precedenza, un commissario con il compito della provvisoria gestione dell'impresa, della costituzione della cooperativa e dell'accertamento della situazione patrimoniale dell'impresa.

Entro sessanta giorni della nomina il commissario ha l'obbligo di presentare al Ministero dell'Economia Corporativa,

pag. 8 di 14

per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza. Il bilancio dell'impresa, corredato di una relazione illustrativa nella quale devono essere formulate le proposte circa le modalità di assunzione dell'impresa da parte della cooperativa.

CAPO IV.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

Art. 76.

Presidente del collegio sindacale

Il presidente del collegio sindacale delle imprese di proprietà privata può essere scelto anche fra gli iscritti nell'albo professionale degli esercenti in materia di economia e commercio.

Qualora nel corso di un esercizio sociale, venga a mancare il presidente del collegio sindacale, il collegio stesso provvede alla sostituzione temporanea, fino alla riunione della prossima assemblea.

Art. 77.

Revisore contabile

Nelle imprese che abbiano la forma di società in accomandita semplice ed in nome collettivo, e nelle imprese individuali viene nominato un revisore contabile che sia iscritto nell'albo professionale degli esercenti in materia di economia e commercio o da almeno dieci anni, in quello dei ragionieri. Ad esso si estendono, in quanto applicabili, le norme relative al collegio sindacale.

Il capo dell'impresa deve richiedere al Presidente del Tribunale competente per territorio la nomina del revisore contabile.

Art. 78.

Elezione del collegio sindacale

Per l'elezione dei membri del collegio sindacale si osservano le norme previste per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione di cui al 1°, 2° e 4° comma del precedente articolo 35.

Tanto i soci quanto i lavoratori proporranno il proprio o i propri candidati alla carica di presidente del collegio sindacale; risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 79.

Denuncia al collegio sindacale e al Tribunale

La denuncia di cui agli articoli 2408 e 2409 del cod. civ. può essere fatta anche da ciascuno dei rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea.

Se la denuncia al collegio sindacale è sottoscritta da un terzo dei rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea, oppure da tutti i rappresentanti di più di una categoria, il collegio sindacale deve procedere ai sensi dell'art. 2408 del cod. civ.

TITOLO III.

Approvazione del bilancio.

Determinazione e riparto degli utili

CAPO I.

BILANCIO

Art. 80.

Obbligatorietà del bilancio

Tutte le imprese che siano state sottoposte alla disciplina della socializzazione, sono tenute a compilare annualmente il bilancio secondo le norme del codice civile, del de-

creto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, nonché del presente decreto.

Art. 81.

Bilancio delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata

Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite delle imprese socializzate che abbiano forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, predisposti a cura del capo dell'impresa, in base alle modalità deliberate dal consiglio di gestione, vengono da questo redatti definitivamente prima della presentazione all'assemblea.

Per il contenuto del bilancio, i criteri di valutazione e le modalità per l'approvazione si applicano le norme del codice civile.

Art. 82.

Bilancio delle società in accomandita semplice, in nome collettivo e delle imprese individuali

Il bilancio delle società in accomandita semplice e in nome collettivo e delle imprese individuali socializzate, viene redatto a cura del capo dell'impresa e da questo sottoposto per l'approvazione al consiglio di gestione, insieme al conto dei profitti e delle perdite.

Art. 83.

Comunicazione del bilancio al revisore contabile

A cura del capo dell'impresa, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'esame da parte del consiglio di gestione, il bilancio deve essere comunicato al revisore contabile il quale deve riferire al consiglio di gestione sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità del bilancio.

Art. 84.

Comunicazione del bilancio ai componenti il Consiglio di Gestione

Il bilancio delle imprese di cui al precedente articolo 82 con la relazione del revisore contabile deve essere comunicato ai componenti del consiglio di gestione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione in cui il bilancio stesso deve essere esaminato.

Art. 85.

Mancata approvazione del bilancio delle Società in accomandita semplice, in nome collettivo e delle imprese individuali.

In caso di mancata approvazione del bilancio delle società in accomandita semplice, in nome collettivo e delle imprese individuali, ove il capo dell'impresa non aderisca alle modifiche richieste dal consiglio di gestione, i punti controversi sono deferiti alla determinazione di un arbitratore da nominarsi d'accordo o di un collegio di arbitratore nominati uno dal capo dell'impresa, uno dai membri dissenzianti del consiglio di gestione, e il terzo scelto dai primi due, o in mancanza d'accordo, dal Pretore del luogo in cui ha sede l'impresa. La determinazione dell'arbitratore o del Collegio degli arbitratore deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, nel termine fissato all'atto del conferimento dell'incarico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di tale conferimento, al capo dell'impresa e a ciascuno dei membri dissenzianti del consiglio di gestione o a quello che sia stato a ciò espressamente designato dagli stessi.

pag. 9 di 14

Contro detta determinazione è dato ricorso esclusivamente alla Commissione Centrale della socializzazione di cui agli articoli 118 e segg. del presente decreto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

Art. 86.

Opposizione dei rappresentanti dei lavoratori al bilancio delle società in accomandita semplice in nome collettivo

Il bilancio delle società in accomandita semplice e in nome collettivo non si considera approvato qualora tutti i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione abbiano dato voto contrario e abbiano fatto constare a verbale la loro richiesta di determinazione arbitrata.

Nei cinque giorni successivi alla seduta di votazione del bilancio i rappresentanti dei lavoratori debbono far pervenire al capo dell'impresa l'indicazione delle modifiche da essi richieste. Il decorso del termine di cinque giorni senza che si sia provveduto a tale indicazione importa decadenza della richiesta di determinazione arbitrata ed il bilancio si intende approvato.

Dopo la tempestiva indicazione delle modifiche si procede a determinazione nei modi di cui all'articolo precedente.

Art. 87.

Pubblicazione del bilancio

Il bilancio viene pubblicato, con le modalità di cui all'articolo 2435 cod. civ. a cura del capo dell'impresa.

CAPO II.

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 88.

Inizio della gestione socializzata

La gestione socializzata ha inizio dalla data di entrata in funzione degli organi socializzati dell'impresa.

Agli effetti del riparto degli utili, tale inizio è fissato dal Consiglio di gestione, nelle imprese aventi forma di Società, e dal capo dell'impresa in quelle individuali, ma in ogni caso non oltre due mesi dopo la costituzione del Consiglio di Gestione.

Art. 89.

Ripartizione degli utili ai soci delle imprese aventi forma di società

Nelle imprese aventi forma di società l'assegnazione degli utili prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, è fatta ai singoli soci in ragione delle quote da essi rispettivamente conferite e che concorrono alla formazione del capitale sociale.

Le quote di conferimento devono essere precisate nell'atto costitutivo anche per i soci accomandatari delle società in accomandita.

Si considera capitale conferito quello risultante dal bilancio quale capitale effettivamente versato.

Art. 90.

Assegnazione degli utili nelle imprese individuali

Nelle imprese individuali l'assegnazione degli utili all'imprenditore è fatta in ragione del capitale da questi conferito nell'impresa quale risulta dal bilancio.

TITOLO IV.

Socializzazione delle imprese pubbliche.

CAPO I.

IMPRESE APPARTENENTI ALLO STATO

Art. 91.

Norme regolatrici della socializzazione nelle imprese appartenenti allo Stato

Alle imprese assunte in proprietà dallo Stato ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, si applicano le norme riguardanti le imprese di proprietà dello Stato contenute nel decreto stesso e quelle del presente decreto.

Nelle altre imprese di proprietà dello Stato la partecipazione alla gestione e l'assegnazione degli utili ai lavoratori avranno luogo nei modi che saranno stabiliti nelle leggi speciali, negli statuti e nei regolamenti dell'impresa, da adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e del presente decreto. Tale adeguamento può essere effettuato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 92.

Assegnazione di utili ai lavoratori

Ferma restando la destinazione degli utili secondo gli ordinamenti legislativi e statutari delle singole imprese, i lavoratori dell'impresa partecipano agli utili stessi, entro i limiti e secondo i criteri fissati dall'art. 46 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375.

Art. 93.

Compenso ai componenti del consiglio di gestione

Nelle imprese di proprietà dello Stato i membri del consiglio di gestione non hanno diritto ad alcuno speciale compenso, salvo che gli statuti non dispongano diversamente.

Art. 94.

Revisori

I revisori delle imprese di proprietà dello Stato nominati a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, devono essere scelti tra gli iscritti in apposito ruolo formato e tenuto dal Ministero delle Finanze, alla cui costituzione sarà provveduto con decreto del Ministero per le Finanze di concerto col Ministro per l'Economia Corporativa.

CAPO II.

IMPRESE APPARTENENTI A COMUNI, A PROVINCE E A CONSORZI

IMPRESE APPARTENENTI A COMUNI

Art. 95.

Norme applicabili

Alle imprese, assunte da Comuni per la gestione di pubblici servizi, e socializzate, si applicano le norme del presente paragrafo, e, in quanto con queste compatibili, le norme del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

pag. 10 di 14

Art. 96.

Capo dell'impresa

Il capo dell'impresa, scelto fra i membri del consiglio di gestione dell'impresa o fra altri elementi dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, è nominato dal Podestà sentita la Consulta.

I requisiti, i poteri, la durata in carica, la retribuzione e le altre condizioni per le prestazioni che il capo dell'impresa è chiamato a svolgere, saranno determinate dal regolamento speciale dell'impresa.

Art. 97.

Consiglio di gestione

Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa, ed è composto di rappresentanti delle categorie dei lavoratori dell'impresa stessa eletti nel numero fissato dal regolamento speciale di questa, nonché di almeno un rappresentante dell'Amministrazione comunale nominato dal Podestà sentita la Consulta.

Art. 98.

Approvazione del bilancio e riparto degli utili

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'impresa e il piano di ripartizione degli utili sono proposti dal consiglio di gestione, per l'approvazione, all'amministrazione comunale.

Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del bilancio e del piano di ripartizione degli utili, l'amministrazione comunale li approva o può condizionare l'approvazione alla introduzione di modifiche di cui dà comunicazione al consiglio di gestione unitamente alle proprie osservazioni.

Ove questo non ritenga di uniformarsi alle modificazioni, il bilancio e il piano di ripartizione degli utili sono rimessi per le definitive determinazioni alla Giunta Provinciale Amministrativa.

A questa debbono anche essere sottoposti il bilancio e il piano di ripartizione degli utili quando contro l'approvazione di essi abbia votato almeno un quarto dei componenti il consiglio.

Art. 99.

Deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione

Le partecipazioni a consorzi od il recesso dai medesimi, lo scioglimento o la liquidazione dell'impresa sono proposti dal consiglio di gestione e deliberati dal Podestà sentita la Consulta.

Le deliberazioni del Podestà sono sottoposte a ratifica del Ministro per l'Economia Corporativa che provvede con proprio decreto di concerto col Ministro per l'Interno.

Art. 100.

Comunicazione all'amministrazione comunale del bilancio preventivo e delle deliberazioni del consiglio di gestione

Il capo dell'impresa ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale il bilancio preventivo, le deliberazioni del consiglio di gestione riguardanti nuove spese non previste in bilancio, i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno, nonché le deliberazioni che importino variazione nell'ammontare e nella natura del patrimonio conferito nell'impresa.

Art. 101.

Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie che in ordine agli atti indicati nell'articolo precedente, sorgano fra il consiglio di gestione e l'amministrazione comunale sono sottoposte alle definitive determinazioni della Giunta Provinciale Amministrativa.

§ 2.

IMPRESE APPARTENENTI A PROVINCE

Art. 102.

Norme applicabili

Alle imprese assunte dalla Provincia per la gestione di pubblici servizi, e socializzate, si applicano le norme degli articoli da 94 a 100 intendendosi sostituiti al Podestà e alla Consulta, rispettivamente il Preside della Provincia e il Rettorato e all'amministrazione comunale l'amministrazione provinciale.

§ 3.

IMPRESE APPARTENENTI A CONSORZI

Art. 103.

Norme applicabili

Alle imprese assunte da consorzi fra comuni, fra province o fra province e comuni per la gestione dei pubblici servizi, e socializzate, si applicano le norme del presente paragrafo e in quanto con queste compatibili, le norme del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del T. U. 3 marzo 1934, numero 383.

Art. 104.

A s s e m b l e a

L'assemblea delle imprese consorziali è costituita oltre che dai rappresentanti degli enti consorziati, da rappresentanti dei lavoratori dell'impresa, eletti ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e del presente decreto.

Il regolamento speciale determina il numero complessivo di tali rappresentanti e la loro ripartizione tra le varie categorie.

Nelle votazioni dell'assemblea i rappresentanti dei lavoratori dispongono di un numero di voti pari a quello dei rappresentanti degli enti consorziati intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal capo dell'impresa che, in caso di parità di voti, ha voto dirimente.

L'assemblea assolve le funzioni attribuite dal T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, all'assemblea consorziale.

Art. 105.

Consiglio di gestione

Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di almeno un rappresentante di ciascuno degli enti consorziati e dei rappresentanti delle categorie dei lavoratori dell'impresa.

Il regolamento speciale dell'impresa determina il numero dei componenti il consiglio di gestione, quello dei rappresentanti dei lavoratori e degli enti consorziati.

pag. 11 di 14

Art. 106.

Capo dell'impresa

Il capo dell'impresa, scelto fra i membri del consiglio di gestione dell'impresa o fra altri elementi dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, è nominato:

a) dal Capo della Provincia, sentiti i Podestà dei Comuni interessati e la competente organizzazione sindacale provinciale, se trattasi di impresa costituita dal consorzio di più Comuni della stessa Provincia;

b) dal Ministro per l'Interno di concerto col Ministro per l'Economia Corporativa, sentiti i Capî delle Province interessate e la competente organizzazione sindacale, se trattasi di impresa costituita da un consorzio fra Province o fra Province e Comuni o fra Comuni di diverse provincie.

I requisiti, i poteri, la durata in carica, la retribuzione e le altre condizioni per le prestazioni che il capo dell'impresa è chiamato a svolgere saranno determinate dal regolamento speciale dell'impresa.

Art. 107.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori, formato nel numero stabilito dal regolamento speciale dell'impresa, è nominato dal Capo della Provincia, sentiti i Podestà dei comuni interessati, o dal Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro per l'Economia Corporativa, sentiti i Capi delle Province interessate; secondo i casi rispettivamente previsti nella lettera a) e b) del precedente articolo.

Art. 108.

Approvazione del bilancio e riparto degli utili

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo e il piano di ripartizione degli utili sono proposti dal consiglio di gestione, per l'approvazione, all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata dal capo dell'impresa entro un mese dalla comunicazione del bilancio, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione agli enti consorziati e ai rappresentanti dei lavoratori nell'assemblea.

L'assemblea approva il bilancio, introducendovi le modifiche che ritenga necessarie.

Qualora però contro l'approvazione del bilancio o delle modifiche abbiano votato i rappresentanti di un ente consorziato o la maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori, il bilancio è sottoposto al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'Economia Corporativa che procederanno d'intesa alle definitive determinazioni.

§ 4.

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARAGRAFI PRECEDENTI

Art. 109.

Modificazioni del regolamento

Quando venga disposta la socializzazione di imprese costituite a norma del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, il regolamento speciale dell'impresa deve essere, a cura dell'organo competente dell'ente assuntore o dell'impresa consorziale, adeguato alle norme del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, nonché alle norme del presente decreto, e trasmesso al Ministero dell'Economia Corporativa entro il termine prefisso dal decreto che dispone la socializzazione dell'impresa.

Il Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per l'Interno, previe le integrazioni e le modificazioni che saranno ritenute del caso, procede all'approvazione del regolamento speciale.

Ogni ulteriore modificazione al regolamento stesso deve essere comunicata al Ministero dell'Economia Corporativa entro trenta giorni da quello della deliberazione del consiglio di gestione.

Il Ministro per l'Economia Corporativa provvede, in tal caso, a norma del comma secondo del presente articolo.

Art. 110.

Costituzione della Giunta Provinciale Amministrativa per il controllo delle imprese socializzate

La Giunta Provinciale Amministrativa quando funziona come organo di tutela delle imprese socializzate assunte da Comuni o Province è composta dal Capo della Provincia che la presiede e da quattro membri designati, ogni biennio, due dal Capo della provincia e due dall'Unione sindacale provinciale e nominati dal Ministro per l'Interno di concerto col Ministro per l'Economia Corporativa.

Nello stesso modo è composta per l'esame della delibera sull'assunzione diretta di pubblici servizi da parte di Comuni, di Province e di consorzi, quando l'impresa si costituisce in un settore già sottoposto alla disciplina della socializzazione.

Art. 111.

Gestione straordinaria

La sostituzione del capo dell'impresa, ovvero lo scioglimento del consiglio di gestione e la nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'impresa sono disposti con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per l'Interno, d'ufficio o su motivata proposta degli organi cui è affidato il controllo sulla gestione dell'impresa.

Art. 112.

Poteri del consiglio di gestione

Il consiglio di gestione è sostituito alla commissione amministrativa prevista dal T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed esercita i poteri già riconosciuti dalla legge alla commissione stessa.

CAPO III.

IMPRESE A CARATTERE PUBBLICO

Art. 113.

Norme disciplinatrici

Qualora siano sottoposte alla disciplina della socializzazione imprese a carattere pubblico, ad esse, se hanno forma di società si applicano le norme riguardanti le imprese private contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, integrate da quelle del presente decreto; anche nei loro riguardi è applicabile il disposto del precedente art. 92.

Per le imprese non aventi forma di società la partecipazione dei lavoratori alla gestione e l'assegnazione degli utili ai lavoratori saranno disciplinate dalle norme riguardanti le imprese di proprietà dello Stato contenute nel decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, in quanto applicabili, nonché dalle leggi speciali, dagli statuti e dai regolamenti delle imprese, da adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e del presente decreto, nei modi di cui al secondo comma del precedente art. 91.

pag. 12 di 14

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 114.

Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori negli organi dell'impresa

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui a questo titolo avviene con l'osservanza degli art. 14 e sgg. del presente decreto.

All'Unione sindacale Provinciale è sostituita se del caso la associazione che inquadra i lavoratori delle imprese appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici.

TITOLO V.

Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.

Art. 115.

Poteri del sindacatore

Nel caso in cui venga nominato il sindacatore di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, la gestione dell'impresa rimane affidata ai normali organi di questa.

Il sindacatore ha la facoltà di prendere visione dei registri, dei bilanci e di ogni altro documento contabile, di chiedere notizie e di svolgere indagini sull'attività dell'impresa, di accertare la consistenza patrimoniale di questa e di esercitare tutte le altre funzioni di controllo e di indagini necessarie ad acquisire i dati occorrenti per la determinazione del valore reale delle quote del capitale.

Art. 116.

Poteri del commissario del Governo

Nel caso in cui a norma dell'art. 34 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, venga nominato un commissario del Governo, i normali organi amministrativi dell'impresa vengono sciolti con lo stesso provvedimento che nomina il commissario.

Questi assume tutti i poteri di amministrazione dell'impresa ed è tenuto altresì a svolgere le funzioni previste all'articolo precedente per acquisire i dati occorrenti per la determinazione del valore reale delle quote di capitale.

Art. 117.

Determinazione del valore reale delle quote di capitale

Per la determinazione del valore reale delle quote di capitale nelle imprese che siano state sottoposte a gestione commissariale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, il contraddittorio di cui all'art. 40 del decreto stesso si effettua con una delegazione di soci nominata dall'assemblea, convocata a tal fine dal commissario. Al contraddittorio partecipa con voto consultivo una rappresentanza dei lavoratori dell'impresa.

TITOLO VI.

Norme finali e transitorie.

CAPO I.

NORME FINALI

§ 1.

COMMISSIONE CENTRALE PER LA SOCIALIZZAZIONE

Art. 118.

Costituzione della Commissione

Presso il Ministero dell'Economia Corporativa è costituita una Commissione centrale per la Socializzazione, presie-

duta dal Ministro o, per sua delega, da un Vice-Presidente. La Commissione è composta di:

- 1) tre rappresentanti del Ministero dell'Economia Corporativa;
- 2) due rappresentanti del Ministero delle Finanze;
- 3) due rappresentanti del Ministero della Giustizia;
- 4) due rappresentanti del Ministero degli Interni;
- 5) due rappresentanti dell'Istituto di Gestione e Finanziamento;
- 6) un rappresentante del Consiglio di Stato;
- 7) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
- 8) tre rappresentanti della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti;
- 9) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dipendenti da pubbliche amministrazioni;
- 10) cinque capi di impresa e cinque rappresentanti di lavoratori in consigli di imprese socializzate designati dalla Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

Il vice presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa. Essi durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 119.

Competenza della Commissione

La Commissione viene sentita:

- a) su la formulazione di tutti i provvedimenti legislativi inerenti alla socializzazione;
- b) sulla formulazione di statuti tipo e sulle direttive di massima per la formulazione o l'adeguamento degli statuti d'impresa socializzate;
- c) sulla determinazione delle imprese di cui lo Stato intende assumere la gestione e sulle modalità del passaggio;
- d) sulla determinazione del valore reale delle quote di capitale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375;
- e) sulle caratteristiche dei titoli dell'I. G. F.

La Commissione può altresì essere sentita, quando il Ministro per l'Economia Corporativa lo ritenga opportuno:

- 1) sulla interpretazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi inerenti alla socializzazione;
- 2) sulla applicazione della socializzazione a singoli settori produttivi o a singole imprese;
- 3) su ogni altra questione di carattere generale attinente alla socializzazione.

Art. 120.

Collegio per la cognizione dei ricorsi in materia di socializzazione

In seno alla Commissione centrale viene costituito, con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa, un collegio per la cognizione dei ricorsi in materia di socializzazione.

Il collegio è formato di sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice-Presidente.

Esso decide con la presenza di almeno 5 membri fra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

Art. 121.

Competenza del collegio

Il collegio costituito a norma del precedente articolo decide sui ricorsi contro le determinazioni arbitrali emesse a norma dell'art. 85 del presente decreto.

pag. 13 di 14

Contro le decisioni del Collegio è ammessa impugnazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 122.

Regolamento

Il funzionamento della Commissione e la composizione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per la Giustizia.

§ 2.

LIBRI OBBLIGATORI

Art. 123.

Le imprese socializzate, in qualunque forma costituite, devono tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili previste dal cod. civ.:

1°) un libro in cui siano indicati il nome, il cognome, l'indirizzo, la categoria professionale, la data della elezione, la data e il motivo della cessazione dell'incarico dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione dell'impresa.

2°) un libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di gestione.

Art. 124.

Ispezione dei libri

Il diritto di ispezione dei libri sociali riconosciuto dalla legge ai soci, compete anche ai rappresentanti dei lavoratori negli organi dell'impresa.

§ 3

NORME PENALI

Art. 125.

Sanzioni per gli amministratori inadempienti all'obbligo di presentazione degli statuti

Gli amministratori e gli imprenditori che non presentano gli statuti nei termini prescritti sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ventimila.

Art. 126.

Sanzioni per i reati contro il regolare funzionamento delle imprese

Chiunque turbi o impedisca il regolare funzionamento degli organi delle imprese è punito con le pene previste dall'art. 513 del cod. pen.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

CAPO II.

NORME TRANSITORIE

Art. 127.

Trasformazioni intervenute nelle imprese dopo il 1° gennaio 1944

Qualora, dopo il 1° gennaio 1944 siano intervenute fusioni, concentrazioni, diminuzioni di capitale, separazioni o frazionamenti di imprese, cessioni in locazione o altre modificazioni a seguito delle quali sia venuto meno taluno dei requisiti richiesti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, le imprese sorte a seguito delle modificazioni stesse sono egualmente assoggettate alla disciplina della socializzazione.

Art. 128.

Revisione straordinaria degli statuti

L'assemblea o, ove questa non esista, il consiglio di gestione delle imprese di proprietà privata costituite a norma del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, e del presente decreto, devono, entro sei mesi dall'inizio della loro attività, prendere in esame lo statuto dell'impresa per apportarvi le modificazioni che ritengano necessarie.

Nelle imprese individuali il consiglio di gestione, entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo, deve formulare il proprio parere sulla modificazione dello statuto.

Copia del verbale della deliberazione da cui risultino le modificazioni apportate o la conferma dello statuto nella precedente redazione, deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia Corporativa nei termini previsti dall'art. 13 del presente decreto.

Art. 129.

Funzioni attribuite alla Confederazione Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti

Sino all'entrata in vigore del Decreto con cui sarà approvato lo Statuto della Confederazione Generale del Lavoro della Tecnica e delle Arti, le funzioni di cui all'art. 21 del presente Decreto sono svolte dalle Unioni Provinciali dei Lavoratori per il settore produttivo nel quale agisce l'impresa socializzata.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, 12 ottobre 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro dell'Economia Corporativa: TARCHI

Il Ministro dell'Interno: BUFARINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

V.º Il Guardasigilli: PISENTI